

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Seduta dell'Assemblea n. 426 di mercoledì 13 maggio 2015

DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (A.C. 2994-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANTIMO CESARO ED ALTRI; CIMBRO ED ALTRI; VEZZALI ED ALTRI; CARFAGNA; COCCIA ED ALTRI; ASCANI ED ALTRI; CENTEMERO; PAGLIA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; DI BENEDETTO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI (A.C. 416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975)

A.C. 2994-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che,

il presente disegno di legge contiene dei limiti essenziali, incongruenze, nonché profili di illegittimità costituzionale;

all'articolo 23 del provvedimento, innanzitutto, vengono riportate otto deleghe legislative su materie diverse, con ciò configurando un eccesso di delega che per di più in molte parti appare generica, eccessiva ed indeterminata, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;

i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, solo per fare alcuni esempi, il comma 2, lettera f), dell'articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera h) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;

in altri casi – come quello contemplato dal comma 2, lettera d), dell'articolo 23, sull'istruzione professionale – i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all'oggetto della delega;

molte disposizioni del testo, relativamente alla delega, sono dunque di contenuto molto ampio, con ciò consentendo la totale discrezionalità del legislatore delegato. Tale mancanza o indeterminatezza di principi e criteri direttivi comporta che «l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo». Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 340 dell'8 ottobre 2007 secondo la quale «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega»;

è evidente il rischio che il Parlamento autorizzi, di fatto, una delega in bianco, e peraltro con diverse contraddizioni nel testo, il che – oltre ad essere incostituzionale – sarebbe particolarmente grave vista la particolarità e la delicatezza della materia;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, oltre a consegnare poteri deliberanti ai dirigenti scolastici nelle scelte didattiche di cui è sovrano il solo collegio docenti – così come stabilito dal decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni – in palese violazione dell'articolo 33 della Costituzione, che sancisce la libertà di insegnamento, e

prevede la possibilità di ricorso a finanziamenti e sponsorizzazioni privati. Tale previsione equivale ad ammettere che le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti a far fronte alle esigenze delle scuole, violando, oltre che lo spirito e la lettera dell'articolo 34 della Costituzione, che prescrive il dovere della Repubblica di rendere effettivo a tutti i cittadini il diritto allo studio, anche l'articolo 81 nella nostra Carta fondamentale, in riferimento all'obbligo dello Stato «a provvedere con adeguati mezzi finanziari a far fronte a nuovi o maggiori oneri»;

l'articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ledendo e sminuendo in tale materia le prerogative delle regioni;

al riguardo, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;

osservato, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i principi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell'«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);

il disegno di legge in esame si caratterizza, inoltre, per la tendenza iper accentratrice nelle mani del dirigente scolastico, in particolare negli articoli 2, 9, 10 e 11 del provvedimento;

la discrezionalità totale ed assoluta affidata ai dirigenti scolastici, nella valutazione e chiamata dei docenti, così come nell'attribuzione del salario accessorio di tipo premiale, è una scelta che introduce inaccettabili elementi di autoritarismo, in aperta contraddizione dei basilari principi di trasparenza, di democrazia e di buon andamento della pubblica amministrazione;

gli articoli 33 e 39 della Costituzione nello stabilire «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» appaiono palesemente violati nella loro essenza di affermazione delle libertà di insegnamento e di organizzazione sindacale proprio dalla introduzione di tali disposizioni che, oltre ad attribuire al dirigente scolastico un eccesso incontrollato di poteri e di condizionamento nei confronti del personale docente, provocherà nei singoli complessi scolastici lo snaturamento delle funzioni pedagogiche, didattiche e di buono, nonché regolare funzionamento, apportando di fatto profonde modificazioni all'attuale profilo del docente, così come delineato dal vigente quadro normativo e contrattuale;

le soluzioni proposte, peraltro, da un lato, pregiudicano gravemente l'autonomia professionale dei docenti e la libertà d'insegnamento e, dall'altro, irrompono, nel rapporto lavoratore e datore di lavoro regolato da precise e libere modalità contrattualistiche, deformandolo;

verrebbero, altresì, meno i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, come sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Ferma restando la possibilità di scelta ovvero valutazione da parte dei dirigenti scolastici, ma ciò deve avvenire nella piena

osservanza della legge, senza discriminare i docenti coinvolti. Il principio di imparzialità, del resto, non si applica solo all'attività della P.A. (divieto di discriminazione), ma anche alla sua organizzazione: i concorsi pubblici, infatti, servono proprio ad evitare il formarsi di una burocrazia che miri a scopi personali, anziché all'interesse generale;

il comma 1 dell'articolo 10 limita al solo personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado le assunzioni e la relativa stabilizzazione del personale precario della scuola, escludendo sia il personale docente della scuola dell'infanzia, sia il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che presta servizio nell'ambito scolastico, contravvenendo all'articolo 3 della Costituzione;

le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10 del provvedimento, a decorrere dal 1o settembre 2015, prevedono la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata; tale previsione implica che chi non dovesse rientrare nelle assunzioni indicate nel comma 4 del medesimo articolo, dovrà adire ad un nuovo concorso per accedere all'insegnamento;

il vigente articolo 605 della legge n. 296 del 2006, invece, ha trasformato le graduatorie concorsuali da permanenti ad esaurimento, con contestuale previsione di un piano straordinario di 150.000 immissioni in ruolo al fine di eliminare la precarietà alla sua radice, non prevedendo la cristallizzazione di alcuna posizione, a conferma della possibilità di aggiornare il punteggio ogni due anni e di cambiare provincia all'atto dell'aggiornamento. E ciò con l'intento di eliminare il precariato;

tale equilibrata posizione fu abbracciata dal legislatore in quanto assicurava «pari dignità sociale» ai cittadini, rimuovendo nel contempo «gli ostacoli di ordine economico e sociale» che, di fatto, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», come sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Tale previsione normativa – e, in primis, orientamento legislativo virtuoso – è totalmente disatteso dal disegno di legge in esame con l'introduzione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10;

agli articoli 13 e 24, il testo – attraverso un meccanismo di tipo premiale, basato su una sostanziale assoluta e totale arbitrarietà dei dirigenti scolastici, sganciata da ogni controllo e verifica democratica – pregiudica quanto sancito dall'articolo 36 della Costituzione in merito alla garanzia per ogni lavoratore di una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, violando altresì l'articolo 39 della Costituzione, nella previsione che tale diritto possa essere esercitato mediante la contrattazione collettiva;

l'articolo 14 del provvedimento in esame, introducendo il divieto di assumere i supplenti dopo 36 mesi di servizio, sia pure a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, contravviene alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre u.s. – CAUSE RIUNITE C-22/13, DA C-61/13 A C-63/13 E C-418/13, improntata a principi di giustizia ed equità che afferma testualmente «... tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»;

è evidente il rischio reale per l'Italia, oltre che di non risolvere – e anzi aggravare – il problema del precariato, di incorrere in una procedura di infrazione per la mancata stabilizzazione del personale precario,

per questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2994-A e abb.

N. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

La Camera,
premessi che:

il disegno di legge la «Buona scuola» (ma sarebbe meglio dire la «Scuola alla buona»), malgrado le modifiche apportate in Commissione rimane incostituzionale in molti dei suoi aspetti più rilevanti, soprattutto riguardo all'articolo 8, comma 2, in quanto esclude dalle assunzioni a tempo indeterminato previste nell'imminente anno scolastico coloro che sono stati già inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012, prevedendone l'assorbimento solo dal 2016; di contro, si contempla l'assunzione – oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso – soltanto degli iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento);

si ricorda che al concorso 2012 hanno partecipato anche molti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento, e di essi molti non hanno superato le prove concorsuali, un'assunzione indiscriminata di tutti gli iscritti nelle GAE indurrebbe ad assumere i soggetti reputati «non idonei» nell'ultimo pubblico concorso, ed escludere i soggetti valutati idonei, con evidente violazione dell'articolo 97 della Costituzione (principio di buon andamento della pubblica amministrazione);

come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza ed al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altro che siano riconosciuti i diritti di coloro che sono stati penalizzati nell'accesso al procedimento concorsuale per mere scelte governative di finanza pubblica;

ne consegue che le situazioni di potenziale espansione delle condizioni di diritto (come quelle dei candidati collocati nelle graduatorie di merito in questione), sono tutelate dal nostro ordinamento come legittime aspettative (interessi legittimi);

non può, dunque, ignorarsi che si è tuttora in vigore di una graduatoria di merito posta in essere dal T.U. Scuola, il quale prevede la prevalenza delle G.M. sulle graduatorie ad esaurimento (ex G.P. «graduatorie permanenti»);

si rinviene altresì una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione per il fatto che, con riferimento all'articolo 10, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, non siano state individuate modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché di estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto, aspetto evidenziato dai firmatari del presente atto e confermato con propria osservazione dalla Commissione Lavoro in sede di parere;

evidenti profili di incostituzionalità, infatti, si ravvedono secondo gli scriventi nel piano assunzionale straordinario;

si suppone che lo Stato emani leggi perseguendo specifici obiettivi nel bene e nell'interesse comune, infatti in data 31 agosto 2013 veniva pubblicato il decreto legge n. 101 del 2013, dal titolo «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»: il c.d. «Decreto D'Alia» da nome del Ministro pro tempore;

il Decreto interveniva quindi sulle norme generali in materia di pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), dettando disposizioni ad hoc, affermando tra l'altro che: (articolo 4, comma 3) «l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: (...) b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007»; (articolo 4, comma 3-quinquies) «Le

amministrazioni pubbliche (...) possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso».

è opportuno ricordare poi, ai sensi del T.U. Scuola e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 5-ter, che: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

il decreto-legge, che è stato regolarmente convertito, è perfettamente in linea con quanto già aveva espresso il Consiglio di Stato con pronuncia in Adunanza Plenaria (n. 14 del 28 luglio 2011), e questo non solo riguardo alla necessità di bandire un nuovo concorso, ma anche dell'obbligo di dar conto del motivo per cui l'Amministrazione ritiene di far decadere una graduatoria, ivi presenti soggetti valutati idonei, e procedere ad un nuovo concorso. (...) «Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento» (...) «l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso». «Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso».

pare dunque inspiegabile e irrazionale la decisione del Governo di escludere dal piano assunzionale tutti i soggetti iscritti nelle graduatorie di merito approvate negli anni 2013 e 2014, in quanto in contrasto con l'obiettivo di razionalizzazione di cui ai provvedimenti sopra richiamati;

il legislatore può ovviamente riformare a suo piacimento un futuro reclutamento, ma non gestire il presente ignorando del tutto la legislazione vigente, tra cui il Testo Unico, dando più del 90 per cento delle immissioni ad una graduatoria subordinata ed eliminando tout court le legittime aspettative giuridiche degli iscritti in graduatoria;

le modifiche emendative approvate in sede referente relativamente ai cosiddetti precari della scuola non eliminano tali illegittimità, che finirebbero con l'aprire una serie di contenziosi dall'esito incerto per le casse dello Stato;

ritenendo, in conclusione, il provvedimento non esaustivo dei rilievi mossi all'Italia dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 26 novembre 2014,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2994-A e abb.

N. 2. Simonetti, Borghesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9 del disegno di legge all'esame dispone che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, il personale docente, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni scolastiche statali sia destinatario di incarichi triennali, annuali per il solo anno scolastico 2015/2016, proposti dai dirigenti scolastici degli albi territoriali di riferimento. L'effetto immediato della norma richiamata è un'immissione in ruolo priva di assegnazione di posto, assegnazione che risulta solo eventuale e rimessa a scelte triennali dei dirigenti scolastici. L'effetto mediato di tale scelta legislativa è l'istituzione di una diversa e svantaggiata categoria di personale docente della scuola, pertanto, il

sistema così novellato genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali siano stati immessi in ruolo sino all'anno scolastico in corso e coloro i quali lo saranno a partire dal prossimo;

sin dai primi anni della sua attività la Consulta ha inteso il parametro dell'articolo 3 in senso ampio «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (sentenza n. 15 del 1960);

il principio di eguaglianza «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (sentenza n. 3 del 1957), con la conseguenza che l'articolo 3 risulta violato «quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate» (sentenza n. 111 del 1981);

non può non rilevarsi l'impossibilità di interpretare l'articolo 9 del disegno di legge in esame conformemente a Costituzione alla luce della giurisprudenza relativa alla discriminazione di categorie di soggetti: «Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono.» (sentenza n. 163 del 1993),

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2994-A e abb.

N. 3. Simone Valente, Brescia, Chimienti, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

La Camera,

in sede di esame della proposta di legge recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene in molteplici punti in maniera estremamente dettagliata nel disciplinare compiti e mansioni del personale docente e dirigente della scuola;

tali previsioni inficiano sia l'autonomia scolastica sia la libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione, in base alla quale gli aspetti squisitamente didattici e pedagogici sono coordinati dal dirigente ma affidati ai docenti, mentre la funzione dirigenziale, indispensabile in un istituto autonomo dotato di personalità giuridica, deve avere carattere prevalentemente amministrativo;

in base alle previsioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame, i dirigenti, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, possono proporre direttamente gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento;

l'attribuzione ai dirigenti scolastici della facoltà di scelta dei docenti appare in netto contrasto con tali principi di organizzazione del sistema scolastico, posto che l'autonomia didattica e metodologica che discende dalla libertà d'insegnamento non potrà essere più garantita nel momento in cui si aumenta la discrezionalità del Dirigente scolastico fino al punto di consentirgli la selezione dei singoli docenti, scegliendone uno rispetto e un altro in base a criteri meramente soggettivi, facendo venire meno i presupposti minimi di oggettività che dovrebbero regolare il pubblico impiego:

inoltre, l'istituzione di albi regionali sancisce la precarizzazione di tali docenti, violando non solo i loro diritti acquisiti, ma ponendoli di fatto in una condizione di disparità rispetto ai docenti attualmente in ruolo, che hanno la titolarità di una sede e un incarico a tempo indeterminato, entrambi elementi non riconosciuti ai docenti a chiamata, soggetti a rinnovi contrattuali su base triennale;

si realizza, quindi, non solo la lesione del principio costituzionale di uguaglianza, ma anche l'indebolimento della posizione di autonomia della quale devono godere i docenti in base al richiamato articolo 33 della Carta costituzionale;

a violazione della parità di trattamento tra docenti inficia anche la previsione di cui all'articolo 97 della Costituzione relativa ai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

in ossequio al principio che sancisce la libertà d'insegnamento lo Stato si dovrebbe limitare ad indicare i livelli essenziali delle prestazioni;

con l'approvazione del disegno di legge in esame non sarebbero più garantiti i principi essenziali di democrazia e trasparenza che devono regolare il pubblico impiego,

delibera

ai sensi del comma 40, comma primo del Regolamento, di non procedere all'esame della proposta di legge in titolo.

N. 4. Rampelli, La Russa, Cirielli, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Tagliatela, Totaro.